

# **COMUNE DI CASALE SUL SILE**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 58 del 27.09.2012, in vigore dal 01/01/2012  
Modificato con delibera di C.C. n. 25 del 29.04.2013

## **INDICE**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Abitazione principale e pertinenze

Art. 3 – Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

Art. 4 – Abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art. 5 - Abitazione e relativa pertinenza sfitta

Art. 6 - Abitazione e relativa pertinenza concessa in uso a titolo non oneroso

Art. 7 – Attività di controllo, sanzioni, interessi e spese di notifica

Art. 8 – Rimborsi e compensazioni

Art. 9 – Attività di recupero

Art. 10 – Versamenti minimi

Art. 11 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 12 – Accertamento con adesione

Art. 13 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d' imposta

Art. 14 – Esenzioni e riduzioni

Art. 15 – Funzionario responsabile del tributo

Art. 16 – Dichiarazione

Art. 17 – Disposizioni finali 3

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs.vo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Casale sul Sile.

### **Art. 2 – Abitazione principale e relative pertinenze**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare, abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazione per abitazione principale e relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalle, scuderia, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Nei casi in cui più immobili appartenenti ad una medesima categoria catastale di cui al comma precedente sono destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole a servizio di un'unica abitazione principale, si considera pertinenza l'immobile con la rendita catastale più elevata.

### **Art. 3 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento se i fabbricati sono dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non sono utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio urbanistica con perizia a carico del proprietario, su domanda redatta in carta semplice, da parte del contribuente. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
2. La riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio urbanistica oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione

sostitutiva, in osservanza alle disposizioni vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. Per il riconoscimento di tale riduzione va presentata la relativa dichiarazione IMU.

3. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell'integrità fisica o alla salute delle persone (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile). L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico del fabbricato superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale.

#### **Art. 4 – Abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

#### **Art. 5 – Abitazione e relativa pertinenza sfitta**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera abitazione sfitta, con facoltà per l'ente di approvare un'aliquota specifica, l'abitazione - comprese le relative pertinenze - non locata o non occupata da un residente, per un periodo superiore ai 6 mesi.

2. I contribuenti che possiedono abitazioni sfitte hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU per comunicare l'inizio e la fine di tale condizione.

#### **Art. 6 - Abitazione e relativa pertinenza concessa in uso a titolo non oneroso**

1. Al fine dell'imposta municipale propria si considera abitazione concessa in uso a titolo non oneroso, con facoltà per l'ente di approvare un'aliquota specifica, l'abitazione - comprese le relative pertinenze - concessa a titolo non oneroso a parenti di primo grado in linea retta, purché il concessionario non risulti titolare di altro immobile ad uso residenziale nel territorio comunale.

2. I contribuenti che possiedono tali immobili hanno l'obbligo di presentare, entro il termine del 16 dicembre previsto per il versamento a saldo dell'imposta, a pena di decadenza, apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti per l'anno in corso. L'autocertificazione è valida anche per le annualità successive se non intervengono variazioni. In caso di variazione, il contribuente deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio tributi o, se ricorre il caso, presentare una nuova autocertificazione.

Non si fa luogo in nessun caso al rimborso d'imposta.

### **Art. 7 – Attività di controllo, sanzioni, interessi e spese di notifica**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalle norme vigenti e si applicano, quando spettanti, le sanzioni stabilite dalle norme in vigore, riferite alla data di ciascun provvedimento.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Le spese di notifica degli avvisi di accertamento sono ripetibili e il pagamento è richiesto con gli avvisi di accertamento, con una voce distinta, in misura pari:

- alle tariffe postali vigenti: per le notifiche a mezzo posta;

- ai diritti di notifica previsti dall'art. 10, comma 2, della Legge n. 265 del 03.08.1999: per tutte le notifiche effettuate a mezzo messo comunale.

### **Art. 8 – Rimborsi e compensazione**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 7, comma 2, calcolato con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 10.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria o a titolo di I.C.I. relative ad anni d'imposta pregresse.

5. I maggiori importi pagati rispetto al dovuto da parte di un contitolare per conto degli altri si compensano con i minori pagamenti effettuati da quest'ultimi, senza l'applicazione di sanzioni, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

### **Art. 9 - Attività di recupero**

1. Per l'attività di recupero, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dell'avviso di accertamento comprensivo di imposta e sanzioni non supera l'importo minimo previsto dalle norme per l'iscrizione a ruolo o comunque per il recupero coattivo.

### **Art. 10 - Versamenti minimi**

1. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 9 del D.Lgs. 23/2011 ed art. 13 D.L. 201/2011.
2. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 5 (cinque) euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

### **Art. 11 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune per gli avvisi di accertamento di ammontare complessivo superiore ad euro 500,00 (cinquecento), può autorizzare la ripartizione del pagamento delle somme risultanti in rate bimestrali, fino ad un massimo di 12 rate, di cui la prima con scadenza a 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad euro 10.000,00 (diecimila), e comunque ogni qualvolta il responsabile del tributo lo ritenga opportuno, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

2. La dilazione di pagamento comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può essere ulteriormente rateizzato.

### **Art. 12 - Accertamento con adesione**

1. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base del Decreto Legislativo n. 218 del 19.06.1997, limitatamente alle aree fabbricabili ed ai fabbricati di categoria "D" sprovvisti di rendita.

### **Art. 13 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta, nei limiti della normativa vigente, sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. La deliberazione di cui al punto precedente individua le categorie, di immobili o soggetti passivi, per i quali l'aliquota base è aumentata o ridotta nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. In carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno precedente.

### **Art. 14 -Esenzioni e riduzioni**

1. Sono esenti dall' imposta municipale propria, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7 - comma 1 – lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 il Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota di base, anche limitatamente a talune categorie di immobili o soggetti passivi e nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa statale.
5. Le agevolazioni di cui al punto nr. 4 si applicano solo con riferimento alla quota spettante al Comune.

### **Art. 15 - Funzionario responsabile del tributo**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### **Art. 16 - Dichiarazione**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Ai fini della liquidazione ed accertamento dell'imposta municipale propria, il Comune utilizza i dati dichiarati o acquisiti dal Comune fino all'anno di imposta 2011, anche in sede di accertamento, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.

#### **Art. 17 - Disposizioni finali**

1. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento si applica quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.

2. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

3. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012.